

CAPO III - DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI CIVILI E DELLE DEIEZIONI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

Art. 148. - Spandimento dei liquami provenienti da acque reflue domestiche - classe A della L.R. n. 7 del 1983.

1. È vietato utilizzare liquami provenienti da pozzi neri, fosse biologiche e fosse Imhoff, per spandimenti anche ai fini agronomici.
2. Lo spandimento dei liquami di cui al comma 1, è consentito unicamente quando gli stessi vengano precedentemente immessi in vasche di contenimento di liquami zootecnici dell'allevamento, annesso alla civile abitazione, e vi restino stoccati per il tempo che la normativa di settore fissa per gli altri liquami.

Art. 149 - Prescrizioni per lo spandimento di liquami zootecnici.

1. Lo spandimento di liquami zootecnici deve avvenire secondo le modalità e le prescrizioni dettate dalle vigenti norme di settore nonché dalle norme integrative e di dettaglio del presente regolamento.
2. Lo spandimento dei liquami zootecnici non deve determinare inconvenienti igienico-sanitari.
3. La ricopertura dei liquami deve essere effettuata nel tempo massimo di 24 ore e con modalità tali da impedire il persistere d'odori nauseabondi ed il proliferare d'insetti molesti. A tal fine, il Sindaco può disporre, limitatamente a zone circoscritte e su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, che lo spandimento venga effettuato con sistemi d'interramento immediato.

Art. 150 – Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente titolo, si definisce "letame" ciascuna delle tipologie di deiezioni zootecniche di seguito indicate, purché sottoposte ad adeguata maturazione in cumulo:
 - a) materiale palabile derivante dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera;
 - b) le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;
 - c) le deiezioni provenienti da allevamenti avicoli miscelate con paglia ed altri materiali vegetali o rese palabili mediante processi d'essiccazione o disidratazione;
 - d) le frazioni ispessite e rese palabili, comunque destinate all'utilizzazione agronomica, derivanti da processi di trattamento aerobico dei liquami, effettuato senza aggiunte di sostanze chimiche dannose per l'ambiente e la salute, finalizzate a migliorare le caratteristiche agronomiche dei liquami di partenza.
2. Per "adeguata maturazione in cumulo" si deve intendere un processo di fermentazione, preceduto da eventuale miscelazione con materiale cellulosico o

con preparati atti a favorire il processo di maturazione e ad evitare e limitare esalazioni maleodoranti, protratto per un tempo sufficientemente lungo in modo che il prodotto che ne deriva si presenti stabilizzato ed umificato. Il suddetto prodotto stabilizzato deve possedere potere ammendante in quanto in grado di contribuire a migliorare le caratteristiche fisico-chimiche del terreno agrario.

Art. 151 - Prescrizioni per lo spandimento del letame ed in generale delle deiezioni solide.

1. I materiali definibili come letame possono essere utilizzati su qualsiasi suolo agricolo, senza prescrizioni d'impiego, nel rispetto delle finalità agronomiche.
2. Gli effluenti zootecnici che non sono stati sottoposti ad adeguata maturazione in cumulo secondo le tecniche indicate all'art. 150, comprese le polline essiccate provenienti da allevamenti di galline ovaiole, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) i terreni concimati con questo tipo di materiale organico possono essere destinatari di altri derivati organici impiegati, purché nel rispetto dei quantitativi massimi di azoto previsti dalla buona pratica agricola;
 - b) presso la sede degli allevamenti avicoli a terra e degli allevamenti cunicoli con un numero di capi superiore a 20.000 unità e presso tutti gli allevamenti di galline ovaiole, deve essere tenuto un apposito registro, regolarmente vidimato dal Comune, quando si tratta di sola sostanza solida, o dalla Autorità competente ad autorizzare lo spandimento, quando si tratta di liquame zootecnico. Sul registro deve essere annotata, entro 48 ore dalla somministrazione, la quantità e la destinazione della sostanza organica sparsa su terreno agricolo o ceduta. Il registro deve essere conservato presso il luogo di produzione del materiale, a disposizione degli organi di vigilanza;
 - c) entro 24 ore dallo spandimento, il materiale deve essere distribuito con omogeneità sul terreno agricolo ed interrato, in modo da evitare esalazioni maleodoranti e sviluppo d'insetti. Se l'utilizzo avviene in prossimità dei centri urbani, l'interramento dovrà avvenire entro la giornata in cui viene effettuato lo spandimento;
 - d) la distribuzione sul terreno del materiale in questione non può essere effettuata in concomitanza di precipitazioni atmosferiche;
 - e) è consentito lo spandimento su terreni adibiti a frutteto o vigneto ove si pratici l'inerbimento permanente, senza l'obbligo dell'interramento, limitatamente al periodo compreso tra il 1 Ottobre ed il 30 Maggio, a condizione che la distribuzione consenta la creazione di un sufficiente strato di paccame, che il materiale sia stato sottoposto ad adeguata maturazione in cumulo e che siano evitate esalazioni;
 - f) nel periodo compreso tra i mesi di marzo ed ottobre, le lettiere degli allevamenti avicoli, con infestazioni in atto potenziali, prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni devono essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida. I titolari devono conservare copia della fattura d'acquisto degli insetticidi impiegati a tali scopi, da esibire in occasione d'eventuali ispezioni.